

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2012

Cons. Stato, Sez. VI, 1° agosto 2012, n. 4400, pres. C. Volpe, est. R. Vigotti

Procedimento amministrativo – conferenza di servizi

L'art. 12 del d.lg 29 dicembre 2003, n. 387, attribuisce alla competenza della Regione il potere di rilasciare – al termine dei lavori della conferenza dei servizi - l'autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sicché - qualora la conferenza di servizi sia stata convocata e diretta dalla provincia - è illegittima l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, anche se l'atto è emanato a titolo di 'convalida', poiché la sanatoria è possibile quando si sia in presenza di un vizio di un atto (e non di un 'procedimento', che caratterizza la conferenza di servizi),

[Link al testo sentenza](#)

La Sesta Sezione ha escluso che la Regione possa convalidare 'l'esito' della conferenza di servizi, convocata e diretta dalla provincia, sulla base di considerazioni generali riguardanti la conferenza di servizi e tenendo anche conto della giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. Corte Cost., 11 luglio 2012, n. 179).

Cons. Stato, Sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4521, pres. G. Severini, est. G. De Michele

Processo amministrativo – opposizione di terzo

Qualora il tribunale amministrativo regionale abbia annullato l'aggiudicazione di un appalto, e prima della aggiudicazione vi sia stata la cessione di un ramo d'azienda ad un'altra società non intimata in giudizio col ricorso di primo grado, la medesima cessionaria, nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimata a proporre l'opposizione di terzo

contro la sentenza e, per ragioni di economia processuale, ben può proporre l'appello avverso la medesima sentenza.

[Link al testo sentenza](#)

Sui rapporti tra la proposizione dell'appello e dell'opposizione di terzo, v. gli articoli 108 e 109 del codice del processo amministrativo.

Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4562, pres. G. Giovannini, est. C. Boccia

Beni paesaggistici – autorizzazione paesaggistica

Nel sistema normativo anteriore all'entrata in vigore del regolamento emanato col decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 165, la soprintendenza può legittimamente annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità subdelegata solo se ha previamente dato formale comunicazione della pendenza del procedimento di riesame.

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza n. 4562 del 2012 ha aderito ad un orientamento che, con riferimento ai procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale n. 165 del 2002, ha considerato irrilevante la circostanza che l'autorizzazione comunale abbia espressamente subordinato il conseguimento della sua efficacia al positivo superamento della fase di riesame, da parte della Soprintendenza statale.

Per un altro orientamento, basato sulla unitarietà del procedimento (evidenziata anche dalla decisione della Adunanza Plenaria 14 dicembre 2001, n. 9), nonché sulla equipollenza della comunicazione da parte dell'ente locale dell'avvio della fase di riesame, non occorre invece che la Soprintendenza comunichi nuovamente la pendenza della fase di riesame (cfr. Sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1063, per la quale “Il regolamento n. 165 del 2002, nel novellare l'art. 4 del regolamento n. 495 del 1994, ha ammesso “la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti”, ma “non può essere inteso nel senso che – prima dell'annullamento – l'Amministrazione statale debba comunicare l'avvio della fase del riesame: il comma 1 bis dell'art. 4 ha univocamente ed espressamente escluso tale formalità (in ragione della normativa primaria riguardante la tutela dei beni ambientali e delle peculiarità delle fasi del procedimento”).

Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4577, pres. L. Maruotti, est. B. Lageder

Demanio e patrimonio - cartolarizzazioni

In materia di esercizio del diritto di opzione (esercitabile nel corso di realizzazione del programma di dismissione mediante cartolarizzazione ai sensi del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla l. 23 novembre 2001, n. 410), legittimamente l'amministrazione rigetta l'istanza di chi risulti titolare di diritti di usufrutto su alcuni immobili idonei all'abitazione, poiché – ai fini dell'applicazione della normativa di settore e tenuto conto della sua ratio - la titolarità di tali diritti va equiparata alla situazione proprietaria, per la valutazione delle capacità di soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare.

[Link al testo sentenza](#)

--